

SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO:

**Consultazione proposte di
Regole Operative del GSE**





Il GSE con la pubblicazione del presente documento formula proposte su specifici focus delle Regole Operative relative all'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso definito dal Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) dell'ARERA e dal prossimo decreto attuativo di incentivazione definito dal MASE ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199/2021. Con la consultazione pubblica il GSE si pone l'obiettivo di acquisire elementi utili alla definizione delle Regole Operative. Gli ambiti oggetto di approfondimento sono stati individuati a seguito dei momenti di confronto già svolti dal GSE con operatori ed associazioni di categoria di settore.

Come previsto dal TIAD e dal prossimo decreto di incentivazione del MASE, il GSE formulerà ad ARERA e MASE, per loro approvazione, una proposta di Regole Operative per il servizio per l'autoconsumo diffuso.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire per iscritto, entro il **19 giugno 2023**, utilizzando il template allegato alla presente consultazione, le proprie osservazioni e proposte attraverso l'indirizzo email consultazione.acc.cer@gse.it.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.



Sono oggetto di consultazione i seguenti ambiti delle Regole Operative del GSE per il servizio di autoconsumo diffuso:

A. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso:

A1. Individuazione del soggetto Referente

A2. Definizione dei poteri di controllo per le comunità energetiche rinnovabili

A3. Disponibilità dell'impianto di produzione per le comunità energetiche rinnovabili

B. Attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso:

B1. Gestione contratto

C. Erogazione dei contributi per il servizio per l'autoconsumo diffuso:

C1. Meccanismo di acconto e conguaglio





A1. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Individuazione soggetto Referente

DISPOSIZIONE NORMATIVA/REGOLATORIA

- Articolo 1.1, lettera hh) del TIAD: Il "Referente è:
 - i. nel caso del **gruppo di autoconsumatori** di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, **uno degli autoconsumatori** scelto dal medesimo gruppo **ovvero il legale rappresentante dell'edificio o condominio** (se presente ai sensi della normativa vigente);
 - ii. nel caso del **gruppo di clienti attivi** che agiscono collettivamente, **uno dei clienti attivi** scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell'edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
 - iii. nel caso della **comunità energetica rinnovabile**, la **medesima comunità**;
 - iv. nel caso della **comunità energetica dei cittadini**, la **medesima comunità**;
 - v. nel caso **dell'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta**, il **medesimo autoconsumatore**;
 - vi. nel caso **dell'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione**, il **medesimo autoconsumatore**;
 - vii. nel caso del **cliente attivo "a distanza"** che utilizza la rete di distribuzione, il **medesimo cliente attivo**.

Inoltre, per tutte le configurazioni per l'autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera e dalle Regole Tecniche del GSE. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.
- Articolo 11.2 del TIAD: «Il GSE (...omissis) definisce le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., **quali soggetti possono essere individuati come referenti mandatari e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario**».



A1. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Individuazione soggetto Referente

PROPOSTA

Si propone che il ruolo di Referente possa essere svolto anche da ulteriori figure rispetto a quelle tipizzate nel TIAD nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. hh), che siano in possesso di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi a garanzia del processo di erogazione degli incentivi e di ripartizione dell'energia elettrica condivisa tra membri della configurazione.

Si ritiene che tale ruolo, per **tutte le tipologie di configurazione di autoconsumo diffuso**, possa essere esercitato dal **produttore**, anche terzo rispetto alla configurazione, in quanto soggetto che svolge già un ruolo rilevante per la configurazione gestendo uno o più impianti di produzione, e che può garantire quella solidità patrimoniale necessaria per tutelare l'assetto della configurazione e dei suoi membri.

Parimenti, questo ruolo potrebbe essere altresì esercitato da **altri soggetti diversi dal produttore, laddove sussistano requisiti che possono assicurare forme di tutela analoghe a quelle fornite dal produttore**, vale a dire:

- requisiti soggettivi e professionali per comprovare un'adeguata professionalità e competenza tecnica nell'erogazione di servizi del settore dell'energia;
- requisiti oggettivi: possesso di adeguate garanzie patrimoniali, identificate in misura proporzionale rispetto agli investimenti realizzati sugli impianti di produzione incentivati.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Si condivide la proposta di individuare, in aggiunta a quanto già disciplinato nel TIAD, come soggetto Referente un produttore i cui impianti rilevino per la configurazione, anche terzo rispetto alla medesima configurazione? Si condivide di estendere questo ruolo anche ad ulteriori soggetti giuridici in possesso di specifici requisiti soggettivi (e.g. competenza specialistica nell'erogazione di servizi nel settore dell'energia) ed oggettivi (e.g. patrimonializzazione minima, altre forme di garanzia)? Nel caso si condivida la proposta, come rendere tali requisiti facilmente individuabili (e.g. codice ATECO, stato patrimoniale)? Quali ulteriori elementi/requisiti possono essere necessari per meglio identificare il Referente? Perché?



A2. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Definizione dei poteri di controllo per le comunità energetiche rinnovabili

DISPOSIZIONE NORMATIVA/REGOLATORIA

- Art. 31, comma 1, lett. b, del d.lgs. 199/2021: *“La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT (- omissis -).”*

PROPOSTA

Considerato l'ampio novero delle configurazioni, si rende opportuno introdurre una definizione che possa essere adattata ad ogni tipologia di autoconsumo diffuso e che sia in linea con la *ratio* della norma al fine anche di cogliere quegli aspetti maggiormente qualificanti di qualsivoglia potere di controllo tali da assicurare che la costituzione e l'attività di gestione della configurazione risultino conformi ai parametri, ai limiti, ai presupposti e alle finalità contemplate sia dal quadro normativo e regolatorio vigenti, sia dagli atti di autonomia privata (scopo statutario):

*«Per **poteri di controllo si devono intendere quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle CER, sono attribuiti a soggetti scelti per garantire il corretto conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Tali soggetti potranno essere singoli o far parte di un organo costituito per tale finalità”.***

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

2. Si condivide la proposta del GSE? Quali ulteriori elementi sarebbe necessario prendere in considerazione, nel rispetto delle previsioni contenute all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 199/21? Motivare la risposta.



A3. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Disponibilità dell'impianto di produzione per le Comunità energetiche rinnovabili

DISPOSIZIONE NORMATIVA/REGOLATORIA

- Articolo 31, comma 2, lettera a) del d.lgs. 199/2021: «...*ai fini dell'energia condivisa* rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano **nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**»
- Articolo 3.4, lettera g) del TIAD: «...*rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa*»

PROPOSTA

Si ritiene che **la disponibilità ed il controllo dell'impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti** di durata almeno annuale dal quale si possa evincere che l'impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Le Parti possono prevedere che alla scadenza l'accordo sia tacitamente rinnovabile o in alternativa possono sottoscrivere un nuovo accordo. Il GSE potrebbe individuare nelle RO i contenuti minimi di tale accordo.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

3. Si condivide la proposta di semplificazione individuata dal GSE? Quali elementi dovrebbero essere inseriti nell'accordo tra produttore e CER perché risultino verificate le previsioni di cui al comma 3.4, lettera g) del TIAD? Motivare la risposta



B1. Attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso: gestione contratto

DISPOSIZIONE NORMATIVA/REGOLATORIA

- Regole Tecniche GSE Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (vers. 4 aprile 2022): *«Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori o da una comunità di energia rinnovabile. **Nel caso in cui il Referente, nell'ambito dell'istanza di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell'energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.»***

PROPOSTA

Si confermano le attuali modalità previste nella Regole Tecniche richiamate per la gestione del servizio per l'autoconsumo diffuso rendendo disponibile al Referente **la possibilità di richiedere al GSE, nell'ambito dell'istanza di ammissione al servizio per la valorizzazione dell'incentivo e dei corrispettivi ARERA, in aggiunta anche il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete** alle condizioni del ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione facenti parti della configurazione.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

4. Si condivide la proposta GSE di valorizzare, nell'ambito della medesima convenzione: i) il servizio per l'autoconsumo diffuso ai sensi del TIAD (incentivo e corrispettivi ARERA); ii) il ritiro dedicato dell'energia elettrica? Motivare la risposta.



REGOLE OPERATIVE AUTOCONSUMO DIFFUSO - PROPOSTE OGGETTO DI CONSULTAZIONE

C1. Erogazione dei contributi per il servizio per l'autoconsumo diffuso: meccanismo di acconto e conguaglio

DISPOSIZIONE NORMATIVA/REGOLATORIA

- Articolo 7.2 del TIAD: «Le erogazioni di cui al comma 7.1 sono effettuate dal GSE, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE nell'ambito del contratto di cui al comma 4.4, lettera a). **Il GSE può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, garantendo che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.**».

PROPOSTA

Si propone di erogare, su base mensile, un corrispettivo di acconto dell'energia elettrica oggetto di incentivazione calcolato sulla base di specifici parametri tecnici della configurazione:

$$A_{\text{incentivo},i} = P_i * \frac{H_j}{12} * \alpha * \text{Tariffa premio}$$

Dove P= potenza impianti di produzione; H= ore di funzionamento in immissione degli impianti di produzione stimati sulla base dei dati disponibili nell'ambito del RID;

α = coefficiente di contemporaneità tra immissione e prelievo, fisso e definito dal GSE sulla base dei dati storici disponibili nell'ambito della disciplina di cui al DM 16 settembre 2020 (α medio a 0,49)

È prevista la **prima sessione di conguaglio, entro il 15 maggio dell'anno a+1** e altre sessioni di conguaglio semestrali fino all'anno a+3, in accordo a quanto previsto dall'art. 36 del d. lgs. 199/2021. Il GSE metterà comunque a **disposizione del Referente, su base mensile, i dati di misura** ricevuti dai gestori di rete affinché il medesimo abbia tutti gli elementi per verificare il comportamento energetico dei soggetti facenti parte della configurazione. La proposta ha l'obiettivo di garantire un flusso di cassa costante nel corso dell'anno superando alcune delle criticità riscontrate durante la fase transitoria di applicazione del DM 16 settembre 2020 e verrà adottata nelle more della piena operatività del meccanismo. Successivamente, il corrispettivo sarà calcolato sulla base di dati di misura ricevuti dai gestori di rete.

H	Fonte di alimentazione
800	FTV al nord
950	FTV al centro
1000	FTV al sud
1500	eolici e idroelettrici
5000	biogas e biomasse
500	altri impianti

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

- Si condivide la proposta del GSE di erogare un contributo di acconto mensile sulla base di parametri tecnici della configurazione, garantendo in ogni caso la messa a disposizione dei dati di misura di tutti i punti di connessione ricompresi nella configurazione come ricevuti dal gestore di rete? Come dovrebbero essere identificati i parametri tecnici della configurazione al fine di garantire al contempo semplicità di calcolo, trasparenza ed adeguatezza del contributo erogato? Si condividono le tempistiche proposte di erogazione dei contributi riconosciuti a conguaglio?